

N. R.G.



TRIBUNALE di ASTI

Il Giudice dott. Pasquale Perfetti,

Nella causa civile iscritta al n. r.g. _____ promossa da:

L C D V S DI D C (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. ELIA MASSIMILIANO e dell'avv. FAZZINI LUCA (FZZLCU85T28I138E), avv. N E (_____) elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ELIA MASSIMILIANO

ATTORE/I

contro

U SPA (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. L A _____, elettivamente domiciliato in _____ TORINO presso il difensore avv. L A _____

CONVENUTO

Conclusioni come in atti.

OSSERVATO E RILEVATO

Il ricorso è fondato.

In via di premessa, ritiene il giudicante che la fattispecie all'esame – concernente una asserita indebita segnalazione presso Centrale Rischi – non possa essere sussunta sotto la previsione di cui all'art. 152 del d.lgs. 30.06.2003 n. 196 (cd Codice Privacy): posto che il bene tutelato, nel testo normativo suddetto, risulta essere la sfera di riservatezza del soggetto attinto da un eventuale trattamento di dati, laddove la presente azione attiene ad interessi giuridici del tutto differenti – venendo in rilievo la tutela della sfera patrimoniale dell'imprenditore, ove questa possa essere lesa da un (in ipotesi, illegittimo) atto, quale la segnalazione presso Centrale Rischi, tale da importare significative ripercussioni nella capacità operativa della impresa.

Ciò premesso, sussistono secondo lo scrivente i presupposti della azione ex art. 700 cpc, come proposta.

Quanto al *fumus boni iuris*, si osserva che:

a) non risulta in atti che l'istituto di credito abbia valutato in modo coretto, ai sensi delle Istruzioni Banca d'Italia (cfr. Sez. II art. 1.5) circa l'utilizzo della Centrale, il complessivo stato della impresa, ai fini della ricognizione di uno stato quantomeno analogo alla insolvenza: non risultando d'altronde, in atti, a carico della attrice, i tipici segni esteriori (pluralità di protesti, pendenza di procedure esecutive – la convenuta fa riferimento nelle proprie difese ad un giudizio esecutivo, tuttavia sospeso e dunque non propriamente pendente - molteplicità di posizioni debitorie insolute) che accompagnano la insolvenza medesima – cfr. Cass. 15609/014: *“La segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza.*

- a) la ricorrente, d'altronde, risultava al momento della segnalazione come regolarmente adempiente alle tempistiche di pagamento già concordate con l'istituto di credito, pagamenti proseguiti regolarmente anche successivamente allo scadere del primo piano di rientro – momento in cui sussisteva comunque un affidamento della attrice, circa la reiterazione dell'accordo, come evincibile dal tenore del precedente piano di rientro del 8.9.2011, tanto è vero che il nuovo piano, per il periodo successivo, venne effettivamente concluso in data 7.10.2013;
- b) non sembra dunque che la segnalazione sia stata effettuata in presenza dei presupposti normativi: non emergendo in atti, a parere dello scrivente, la necessaria condizione di insolvenza (o equiparabile) al momento della segnalazione, onde non si ritiene che la ricorrente si sia trovata, in detto momento, in fase di sofferenza per gli effetti della segnalazione;

Quanto al *periculum*, si osserva che le conseguenze della iscrizione, vista la preclusione nell'accesso al mercato del credito, risultano oggettivamente gravi e penalizzanti nella vita della impresa: si aggiunga che, sebbene la iscrizione risalga al 14.3.2013, soltanto di recente il *periculum* in questione si è manifestato nella sfera giuridica della attrice, avendo essa proposto domanda per erogazione di un mutuo, rigettata proprio per la esistenza della segnalazione.

Il ricorso è dunque fondato.

Stante la estrema particolarità delle questioni trattate, con particolare riguardo alla complessità delle valutazioni concernenti la condizione di insolvenza della impresa, ritiene il giudice che le spese di lite vadano compensate.

PQM

Il Tribunale, sul ricorso ex art. 700 cpc in epigrafe,

Ordina a U Spa di procedere alla immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi della impresa L C d V

S di D C (ovvero della medesima D C);

Compensa le spese di lite.

Asti, 2.2.2015

Il GI